ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

Art. 1

E' istituito un Ente di previdenza, al quale sono iscritti di ufficio tutti gli avvocati ed i procuratori che siano iscritti negli albi.

L'Ente provvedera' ad erogazioni temporanee o continuative a favore dei detti professionisti e delle loro famiglie, nei casi e con le modalita' che saranno stabiliti a termini dell'art. 2.

Versione in vigore dal 28 maggio 1933, non più in vigore dal 20 febbraio 1952 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori
Estremi	Legge 13 aprile 1933, n. 406
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-a-favore-degli-avvocati-e-dei/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it